CAMERA DEI DEPUTATI N. 4391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, PALMA, ROMANO CARRATELLI

Nuova disciplina in materia di cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari

Presentata il 10 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di combattere la triste piaga dell'usura attraverso la cancellazione del « discredito sociale » che grava su quei debitori che hanno adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato.

In questa proposta di legge vengono prese in considerazione le esigenze di quei piccoli e medi imprenditori che si trovano nella necessità di contrarre debiti per proseguire la propria attività non essendo però sempre in grado di saldarli nell'arco dei sessanta giorni previsti dalla normativa vigente.

È da questa esigenza che l'usura trova la linfa vitale per espandersi e aggredire i tessuti produttivi di interi comprensori territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia dove è più difficile l'accesso al credito.

La presente proposta di legge, cancellando il protesto, una volta estinto il debito, permetterà una maggiore mobilitazione di danaro da parte delle banche.

Attualmente gli operatori economici ed i cittadini in genere che hanno perduto la credibilità dopo i sessanta giorni vengono memorizzati su appositi *file* consultabili attraverso i canali informatici sia a livello nazionale che internazionale, non potendo in questo modo ottenere altri fidi dalle banche ovvero effettuare operazioni di *leasing* o *factoring*.

La riabilitazione del debitore diventa così impossibile.

Con la presente proposta di legge ci poniamo l'obiettivo di consentire che l'ope-

ratore, una volta saldati i debiti contratti precedentemente, possa, a determinate condizioni, ottenere la cancellazione del proprio discredito sociale. Pertanto, il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato ha diritto ad ottenere, trascorsi sei mesi dal levato protesto, la cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari.

Una volta ottenuto il provvedimento di cancellazione, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – *1.* Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato ha diritto ad ottenere, trascorsi sei mesi dal levato protesto, la cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

2. La cancellazione è disposta con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza l'interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

3. Per effetto della cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto ».

DDL13-4391
Lire 500